

## LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO

Foglio Informativo n. **02**

data aggiornamento: **01 APRILE 2012**

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003

### Informazioni sulla Banca

Banca Popolare Vesuviana Sc,

via Passanti 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Tel. 081/5280911 – Fax: 081/5295573

email: [info@popves.it](mailto:info@popves.it) – sito internet: [www.popves.it](http://www.popves.it)

N° iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative: A138915

Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che fornisce garanzia nei limiti di € 100.000,00 per ogni depositante. Codice ABI: 05602.

### CHE COS'E' UN LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO

Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio (nominativo o al portatore), sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelievi effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Se il libretto è al portatore, il relativo saldo non può essere superiore a 12.500,00 Euro.

### I RISCHI PRINCIPALI SONO RAPPRESENTATI DAL VERIFICARSI DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto;
- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di 103.291,38 euro per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.

### RIQUADRO CONDIZIONI ECONOMICHE LIBRETTO DI DEPOSITO LIBERO

Tasso creditore :	
Ritenuta fiscale sugli interessi (i libretti intestati a non residenti sono esenti da ritenuta fiscale)	<b>20%</b>
Nominale annuo	<b>0,250%</b>
Effettivo annuo	<b>0,250%</b>

### RIQUADRO CONDIZIONI ECONOMICHE LIBRETTO DI DEPOSITO VINCOLATO

<u>IMPORTO</u>	<u>TASSO DI PERIODO</u>
da € 10 mila a € 150 mila	<b>0,75%</b>
da € 151 mila a € 999 mila	<b>1,00%</b>

### SPESE

Costo per singola scrittura	<b>€ 0,52</b>
-----------------------------	---------------

Spese fisse di liquidazione trimestrale	€ 7,750
Costo del libretto	€ 7,750
Imposta di bollo sull'apertura del contratto	Attualmente € 14,62
Commissioni per la stampa e l'invio di lettere di trasparenza e dell'estratto conto liquidazione	€ 1,80
Spedizione titoli insoluti	€ 6,00 (per ogni invio)
Periodicità capitalizzazione degli interessi	Trimestrale
Valute per i prelevamenti e i versamenti (contante)	Giorno dell'operazione
Canone annuo	€ 0,00

### Principali clausole contrattuali

La riproduzione per intero o in sintesi delle principali clausole contrattuali di seguito descritte vuole richiamare l'attenzione del Cliente sui suoi principali diritti e obblighi. I riferimenti alle sezioni ed agli articoli sono quelli relativi alle Condizioni Generali dei Servizi Bancari, d'Investimento e di Finanziamento che regolano i rapporti tra la Banca e il Cliente.

*Dette norme contrattuali sono state redatte dalla Banca anche con riferimento agli schemi contrattuali ABI – Associazione Bancaria Italiana.*

#### Cfr. Sez. II F) LIBRETTI DI DEPOSITO

##### ARTT. 2, 3 E 4 - LIBRETTI IN GENERE

Il libretto può essere, a scelta del depositante, al **portatore** (entro i limiti previsti dalla normativa vigente, al momento max € 999,99) oppure **nominativo** per qualsiasi importo; in quest'ultimo caso può essere intestato a più persone, anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni disgiuntamente. Tale facoltà di operatività disgiunta viene conservata sia per gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarla tutti insieme, sia per il legale rappresentante dell'intestatario interdetto o inabilitato

In caso di libretto al portatore il presentatore è considerato legittimo possessore e la Banca non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, il possessore per il libretto al portatore, l'intestatario o chiunque dimostri di averne diritto per i libretti nominativi, devono farne denuncia scritta alla dipendenza emittente, conformandosi alle disposizioni delle vigenti leggi.

#### Cfr. Sez. I) NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE A TUTTI I RAPPORTI E SERVIZI (NORME COMUNI)

##### ART.17- INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI PERIODICHE

L'estratto conto inviato dalla Banca s'intende senz'altro approvato se non impugnato con reclamo scritto entro 30 giorni dal ricevimento. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre l'impugnazione anche oltre il predetto termine così come la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuarne l'addebito sul rapporto.

Per i libretti di deposito al portatore, la comunicazione periodica annuale è messa a disposizione degli espositori, che debbono ritirarla, presso la dipendenza emittente entro il 30 Gennaio dell'anno successivo.

##### ART.18 – CORRISPONDENZA TRA BANCA E CLIENTE

La corrispondenza Banca/Cliente ha pieno effetto se indirizzata all'indirizzo indicato dal cliente all'atto della conclusione del contratto, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.

##### ARTT.19 e 20 – COMMISSIONI E SPESE E ONERI FISCALI

Per il recupero delle commissioni ed ogni altro compenso pattuito, di ogni onere sostenuto per l'esecuzione del servizio, degli oneri fiscali inerenti e/o conseguenti al servizio ed alle operazioni ad essi relative, la Banca è autorizzata a provvedere mediante addebito sul rapporto.

##### ART. 22 – ASSICURAZIONI A FAVORE DELLA CLIENTELA

I premi assicurativi relativi ad assicurazioni previste dalla Banca a favore del Cliente sono previsti in contratto (es. infortuni, danni, responsabilità civile). Le condizioni di polizza sono depositate presso ogni dipendenza della Banca a disposizione del Cliente, il quale le approva autorizzando l'addebito del premio periodico, il cui pagamento è condizione di validità dell'operatività della copertura assicurativa.

##### ART. 23 – CESSAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Qualora il rapporto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a € 250,00, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione e di inviare l'estratto conto.

Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

##### ART. 24 – DIRITTO DI GARANZIA

A garanzia dei propri crediti la Banca è investita del diritto di pegno e di ritenzione sulle somme, strumenti finanziari, titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale –dipendente da qualunque operazione bancaria, Tali diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a una volta e mezzo il predetto credito

##### ART. 25 – COMPENSAZIONE

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 Cod. Civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno – la Banca darà pronta comunicazione scritta al

Cliente . Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui sopra sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. La facoltà di compensazione in presenza di crediti non liquidi e/o non esigibili è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, Cod. Civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

#### **ART. 26 - DIRITTI SPETTANTI ALLA BANCA RELATIVAMENTE AL RECUPERO DELLE COMMISSIONI E SPESE DOVUTE DAL CLIENTE**

Se le disponibilità liquide del Cliente non permettessero alla Banca di addebitare quanto dovute per commissioni e spese ed il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni relativamente al pagamento delle stesse, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera.

Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3' e 4', e 2756, commi 2' e 3', Cod. Civ. , realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé.

Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.

La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente .

#### **ART. 30 – RECESSO DAL RAPPORTO**

Il Cliente può recedere dal rapporto, con preavviso di almeno un giorno, la Banca con un preavviso di almeno 15 giorni; se ricorre una giusta causa, la Banca ha il diritto di recedere con un preavviso di un giorno.

La comunicazione del recesso è effettuata per iscritto. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Il recesso dal contratto non comporta comunque alcuna penalità a carico del Cliente che è tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni ed a corrispondere alla Banca le commissioni dovute.

#### **ART. 31 – FACOLTA' DELLA BANCA DI MODIFICARE LE CONDIZIONI ECONOMICHE E NON ECONOMICHE – MODALITA' DI COMUNICAZIONE – DIRITTO DI RECESSO DEL CLIENTE**

La Banca ha facoltà di modificare le norme relative al servizio, senza alcuna eccezione, qualora sussista un giustificato motivo. preavvisando per iscritto il cliente ed indicando la decorrenza di tali variazioni. Qualora il Cliente non comunichi il proprio recesso, le modificazioni s'intenderanno accettate. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, può modificare le condizioni economiche applicabili al servizio, senza alcuna eccezione (tassi, condizioni, commissioni, modifiche al corrispettivo etc.), comunicando tali variazioni al Cliente ed indicandone la decorrenza, osservando per i servizi bancari e di finanziamento le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs 1settembre 1993 n.385 (T.U.B.) e relative disposizioni di attuazione. Nel caso di modifica delle condizioni il Cliente ha diritto di recedere dal singolo rapporto o servizio oggetto di modifica entro 15 giorni dalla comunicazione allo stesso delle modifiche effettuate, ovvero, per i servizi bancari e di finanziamento, dall'attuazione delle altre forme di comunicazione indicate dall'art. 118 D.Lgs. 385/93 e disposizioni di attuazione (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel caso di Variazioni Generalizzate)

Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es. Euribor, ) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### **ART. 32 – LEGGE APPLICABILE. DETERMINAZIONE DEL FORO COMPETENTE**

Si applica la Legge Italiana. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio presso la propria dipendenza tramite la quale è stato attivato il servizio, il cliente all'indirizzo indicato in contratto.

Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore ai sensi dell'art. 1469bis comma 2° del Cod. Civ., foro esclusivamente competente per ogni controversia inerente e/o comunque connessa al singolo rapporto o servizio è quello del luogo dove ha sede la dipendenza della Banca tramite la quale il rapporto o servizio è stato attivato.

Tuttavia alla Banca è espressamente riconosciuta la facoltà di adire il foro di Napoli, luogo in cui la Banca ha la propria sede legale, o qualunque altro foro previsto ai sensi dell'art.18 e seguenti del Cod. Proc.Civ.

### **RECLAMI**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca Popolare Vesuviana – Via Passanti n. 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

#### **- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).**

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca [www.popves.it](http://www.popves.it) e presso tutte le filiali.

#### **- Ombudsman-Giurì Bancario.**

Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), sul sito della Banca [www.popves.it](http://www.popves.it) e presso [tutte le filiali](#).

#### **- Conciliatore Bancario Finanziario**

[Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito \[www.conciliatorebancario.it\]\(http://www.conciliatorebancario.it\)](#)

### **LEGENDA**

Spese di liquidazione

Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e

	<i>spese</i>
<i>Spese per singola operazione</i>	<i>Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata</i>
<i>Costo del libretto</i>	<i>Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio</i>
<i>Maggiorazione su estinzioni richieste tramite altra banca</i>	<i>Commissione relativa alla richiesta di estinzione del deposito pervenuta per il tramite di altre banche</i>
<i>Spese per ammortamento</i>	<i>Spese prevista per la pratica da istruire in caso di furto o smarrimento</i>
<i>Tasso</i>	<i>Tasso nominale annuo (al netto/lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione trimestrale o ad estinzione. Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all'estinzione. I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa durata al tasso minimo del momento.</i>
<i>Valute su versamenti</i>	<i>Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento <b>(solo contante)</b> sino alla data del prelievamento.</i>